



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

Roma, 28 novembre 2025

Al Sottosegretario
On. Emanuele **PRISCO**

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso
Pubblico e Difesa Civile
Dott. Attilio **VISCONTI**

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Eros **MANNINO**

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott.ssa Maddalena **DE LUCA**

e per conoscenza

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Floriana **LABBATE**

**Oggetto: Osservazioni e integrazioni D.lgs. n. 217 del 2005 e ss.ss.mm. -
Ruolo Specialità Sommozzatori**

Gentile Sottosegretario, Egregi,
con la presente, integriamo le richieste già inviate lo scorso 27 novembre riguardo le specializzazioni. Purtroppo nella bozza di riordino presentata dall'Amministrazione non si è tenuto conto di quanto proposto dalla FP CGIL VVF e l'applicazione del "ruolo unico di fascia economica C con possibile sbocco a direttivo" non ha ancora trovato soluzione.

Ciascun Sommozzatore, Nautico, Aeronavigante, lo abbiamo dichiarato più volte, lo è a prescindere dalla qualifica; sono le professionalità acquisite e l'anzianità maturata a fare la differenza nel tempo.

Come sempre, la Scrivente si propone come interlocutore coerente e leale, in grado di trovare soluzioni attuabili e necessarie a migliorare le condizioni di lavoro del personale, con proposte attuabili, in linea con i principi sanciti nella legge delega e quindi con il futuro riordino delle carriere.

Per tali motivi, nel presente documento, intendiamo rappresentare criticità e proposte che riguardano il modello organizzativo, i livelli, qualifiche e nuove articolazioni del settore, le dotazioni organiche e la proposta di primo inquadramento.

Articolo 46, comma 2: "L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna,

per titoli, riservato al personale appartenente al ruolo unico operativo del personale non direttivo e non dirigente, **in possesso del brevetto di sommozzatore VF**, nonché in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5”.

Proponiamo

di chiarire il significato del "in possesso di brevetto sommozzatore VF" e, semmai, i motivi di questa differenziazione.

Articolo 50, comma 1: viene inserito il corso DNO e 150 ore d’immersione. In analogia a quanto fatto per il DPR 228 sulle indennità vanno tolti questi parametri su una legge, poiché vincolano il sistema.

Proponiamo

di non prevedere che sia un corso a determinare o meno il passaggio di qualifica;

di togliere tutti quei parametri che in futuro possano essere variati e che sarà poi necessario modificare con un altro percorso legislativo anziché con un atto interno dell’amministrazione, sburocratizzato e quindi molto più veloce.

Articolo 52, comma 1 “b): siano in possesso, rispettivamente, di 400 ore su libretto di navigazione e 400 ore di immersione”.

Proponiamo

di togliere il riferimento alle 400 ore che corrispondono a 20 anni di attività lavorativa.

Articolo 52, Comma 2: “Il personale che consegue la qualifica di viceispettore, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per la qualifica di provenienza finché permane nella stessa qualifica. Il medesimo personale, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente”.

Proponiamo

di chiarire che il personale sommozzatore che, a domanda, chieda di permanere in servizio oltre i 60 anni, esonerato dall’attività di soccorso, non gravi sulla dotazione organica operativa.

Inoltre, va chiarito se il personale interessato a permanere oltre i 60 anni, che chieda di essere dispensato dal servizio di soccorso, perderà o meno le l’indennità, semmai quali.

Articolo 54 comma 6: “Il personale di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché

permane nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore e nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto, di nautico di coperta vicedirettore, di nautico di macchina vicedirettore e di sommozzatore vicedirettore”.

Proponiamo

di verificare se è un errore o un refuso poiché non esisterà più la figura

Articolo 58 comma 1: “E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vicedirettori, ai nautici di macchina vicedirettori e ai sommozzatori vicedirettori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche”.

Proponiamo

di abbassare gli 8 anni utili a maturare lo scatto a 3 anni.

Articolo 73: da riformulare, di difficile interpretazione e applicazione.

Articolo 137 comma 1 “b): ruolo dei direttivi delle specialità nautiche e dei sommozzatori”;

Proponiamo

di chiarire meglio: si istituisce il ruolo e, al contrario, nella tabella finale viene dimenticato. Inoltre chiediamo che fine abbiano fatto i DCS sommozzatori.

Art.: Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli del personale specialista: il primo inquadramento per i capi reparto e capi reparto con scatto (punto g) è previsto il collocamento a vice ispettore con scatto.

Proponiamo

di prevedere lo stesso procedimento per gli ispettori esperti ed ispettori esperti con scatto collocandoli ad vice direttore con scatto in questo caso per tutte le specialità considerando i molti anni di carriera svolti.

Norme transitorie

Art. Disposizioni transitorie per la progressione in carriera comma 2: “Le disposizioni concernenti la valutazione del personale di cui all'articolo per il passaggio alle qualifiche superiori, si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nelle medesime disposizioni”.

Proponiamo

di chiarire meglio i motivi legati al tempo di 3 anni per i passaggi verticali.

Conclusioni

Una delle criticità principali riguarda due aspetti: la modifica delle percentuali tra i ruoli dei vigili e dei capi squadra e la norma che prevede l'esonero dall'attività di soccorso dopo i 60 anni. Quest'ultima rischia concretamente di impedire il rientro del personale nelle sedi di appartenenza, limitando in modo significativo l'operatività dei nuclei specializzati (si veda, ad esempio, il caso del nucleo di Roma, dove la maggior parte dei sommozzatori è ormai in età avanzata).

Un elemento mitigante potrebbe essere l'avvio, prima dell'applicazione del riordino, di una mobilità generale per tutto il personale coinvolto. Senza questo passaggio, infatti, potrebbe verificarsi che alcuni dipendenti vengano promossi nella sede di appartenenza, mentre altri, già in ruolo ma fuori sede, rischiano di non poter più rientrare.

Andrebbe inoltre eliminata la norma che attribuisce all'Amministrazione la discrezionalità nell'accettazione o meno delle dimissioni dalla specialità (nulla osta). Una soluzione equilibrata potrebbe essere l'introduzione di un periodo minimo di permanenza, come previsto in altre amministrazioni.

Infine, è necessario ripristinare i servizi incentivanti, come promesso dall'Amministrazione, che si era impegnata a sanare la questione in occasione del riordino. Si tratta di un'esigenza segnalata da numerosi territori.

Certi di trovare risposte positive nella prossima stesura dei testi, porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale
FP CGIL VVF
Mauro **GIULIANELLA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Giulianiella'.